

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Comune di Imer



Piano Regolatore Generale

Variante 2018

L.P. n.15/2015 e ss.mm. - Art.39

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. arch. SERGIO NICCOLINI

INSCRIZIONE ALBO N° 236

Progettista:
arch. Sergio Niccolini

Collaboratrice:
dott.ssa Rodica Ungureanu

I Adozione:
Delibera Consiliare
n. ... dd.

II Adozione:
Delibera Consiliare
n. ... dd.

Relazione illustrativa

Giugno 2018

Valutazione tecnica
Servizio urbanistica e tutela del paesaggio

C.U.P.

Approvazione G.P.



INDICE

INDICE	2
PREMESSA	4
VARIANTI AL P.R.G.	5
Considerazioni generali	5
Varianti cartografiche apportate alle tavole di “Zonizzazione” e del “Centro Storico”	6
VARIANTI NORMATIVE	14
STANDARDS URBANISTICI	17
IL P.U.P., GLI USI CIVICI E IL P.G.U.A.P.	18
MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI CONTENUTE NEL PARERE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE E DELLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI SULLA VARIANTE AL PRG (ELABORATI PRIMA ADOZIONE).	19
PARERE CONCLUSIVO	19
1.Contenuti della variante	19
2.Cartografia	19
3.Verifica preventiva del rischio idrogeologico	21
4.Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico	22
6.Tutela dell’aria, dell’acqua, del suolo	25
7.Viabilità	26
8.Aree agricole e aree agricole di pregio	27
9.Aree protette	27
10.Beni architettonici e archeologici	27
OSSERVAZIONI DEI PRIVATI	28
OSSERVAZIONI PERVENUTE NEI 60 GG. DI DEPOSITO (31/08/2018 – 29/10/2018) AI SENSI DELL’ART. 37, C3, PRESENTATE SUL PIANO NEL PUBBLICO INTERESSE ...	28
Osservazione n. 1 – prot. 0003256 dd. 19/10/2018– Meneghel Anna Maria	28
Osservazione n. 2 – prot. 0003307/A dd. 24/10/2018– Loss Cristiano	28
Osservazione n. 3 – prot. 0003330 dd. 25/10/2018– Tomas Anna	28
OSSERVAZIONI PERVENUTE DOPO I 60 GG. DI DEPOSITO (31/08/2018 – 29/10/2018) E PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEI 20 GG. PER LE ULTERIORI OSSERVAZIONI (15/11/2018 – 4/12/2018)	29
Osservazione n. 4 – prot. 0003513 dd. 13/11/2018– Gobber Laura ed altri	29
OSSERVAZIONI PERVENUTE NEI 20 GG. DALLA PUBBLICAZIONE (15/11/2018 – 4/12/2018) AI SENSI DELL’ART.37, C4, CORRELATE ALLE OSSERVAZIONI PUBBLICATE DAL COMUNE	29
Osservazione n. 1 – prot. 0003622 dd. 23/11/2018– Brandstetter Amalia	29
Osservazione n. 2 – prot. 0003674 dd. 28/11/2018– Dott. Zanolli Mariano ed altri	30
Osservazione n. 3 – prot. 0003719/A dd. 3/12/2018– Bettega Livio	30
OSSERVAZIONI PERVENUTE DOPO I 20 GG. DALLA PUBBLICAZIONE (15/11/2018 – 4/12/2018) AI SENSI DELL’ART.37, C.4, CORRELATE ALLE OSSERVAZIONI PUBBLICATE DAL COMUNE	31
Osservazione n. 4 – prot. 0003780/A dd. 6/12/2018– Dott. Sperandio Ariano legale rappresentante della società Cauriol Srl (le osservazioni 4 e 5 sono state assegnate allo stesso numero di protocollo)	31
Osservazione n. 5 – prot. 0003780/A dd. 6/12/2018– Dott. Sperandio Ariano	

titolare della Azienda Agroforestale Monte Cauriol (le osservazioni 4 e 5 sono state assegnate allo stesso numero di protocollo) (pervenuta dopo i 20 gg. per la presentazione di ulteriori osservazioni)	31
Standards urbanistici	32
Il P.U.P., gli Usi Civici e il P.G.U.A.P.....	32
MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE A SEGUITO OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE PRG, ADOTTATA DEFINITIVAMENTE CON DELIBERA CONSILIARE N.3 DD. 26/03/2019, MESSE IN EVIDENZA DAL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO, UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E IL PAESAGGIO, CON LETTERA D.D. 15/05/2019 PROT. N. S013/2019/308744/18.2.2/AC.	33
PARERE CONCLUSIVO.....	33
Modifiche apportate alle varianti (cartografiche e normative).....	33
Modifiche apportate alla cartografia.....	34
Modifiche apportate alla normativa	34
Modifiche apportate al contingente di alloggi per il tempo libero e vacanze	35
ELEMENTI COSTITUTIVI LA VARIANTE 2018 AL PRG.....	37
Relazione	37
Cartografia.....	37
Centro storico.....	37
TAV. CS1 scala 1:1000	37
Zonizzazione	37
TAV. 1 scala 1:5000	37
TAV. 2 scala 1:5000	37
TAV. 3.1 scala 1:2000	37
TAV. 3.2 scala 1:2000	37
Sistema Ambientale	37
TAV. SA1 scala 1:5000	37
TAV. SA2 scala 1:5000	37
Valutazione del rischio	37
TAV. 1R scala 1:5000	37
Allegato alla relazione – Tabelle della valutazione preventiva del rischio generato.....	37
Schede Manufatti Storici	37
n. 52, n.90, n.96, n.97, n.97.1, n.98.2, n.114.2	37
Schede P.E.M.	37
IME01 n.20 (01020), IME01 n.58 (01058)	37
IME03 n. 33 (03033), IME03 n.34 (03034)	37
Normativa.....	37
Norme di attuazione.....	37
ALLEGATO ALLA RELAZIONE.....	38
Tabelle della valutazione preventiva del rischio generato.....	38

Premessa

L'Amministrazione comunale del Comune di Imer, nel novembre 2016, ha deciso di procedere con questa variante per adeguare la cartografia del PRG alle specificazioni tecniche dettate dalla PAT e per aggiornare lo strumento urbanistico alla pianificazione e alla normativa sovraordinata, nonché per dare una risposta alle esigenze ed alle indicazioni raccolte dall'Amministrazione comunale e da chiunque, soggetto pubblico o privato, ne avesse avuto interesse.

L'Amministrazione comunale, ai sensi del comma 1 dell'art. 37 della L.P. n.15/2015, preliminarmente all'adozione della variante, ha pubblicato un avviso nell'albo pretorio del comune e nel sito internet del comune, indicando gli obiettivi che intende perseguire. Ciò al fine di consentire a chiunque, nel limite di trenta giorni, di presentare proposte non vincolanti, a fini meramente collaborativi.

Gli obiettivi che l'Amministrazione comunale ha inteso perseguire sono di seguito sinteticamente riportati e prevedono:

- a) *aggiornamento del PRG Comunale nella parte cartografica e normativa rispetto alla normativa sovraordinata (PUP, Legge urbanistica e Regolamento, Criteri commercio,);*
- b) *aggiornamento del PRG in funzione delle nuove esigenze maturate dall'Amministrazione comunale, dai residenti e da chi ne avesse avuto interesse, proprietari e/o Associazioni o Enti territoriali;*
- c) *verifica di congruità del PRG vigente rispetto alle scelte attuative ed eventuali nuove proposte (piani attuativi, parcheggi, verde, ecc.);*

L'Amministrazione comunale, dopo aver edotto la comunità circa l'intendimento di procedere con una variante al PRG con gli obiettivi su ricordati e conseguentemente atteso le scadenze procedurali, si è impegnata a valutare con particolare attenzione tutte le esigenze e le proposte degli interessati avendo come primo filtro i vincoli dettati dal PUP e dal PTC o stralci.

Va evidenziato che nei tempi di analisi e verifica propedeutici alle scelte di variante l'Amministrazione comunale ha fatto propri i contenuti dell'art. 44, c.4, della LP n.15/2015 e conseguentemente ha sostenuto l'adeguamento della cartografia del PRG alle specificazioni tecniche concernenti l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali, approvate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 10, c. 4, lettera d) della LP n.15/2015. In particolare si è redatta una nuova cartografia su supporto cartaceo ed informatico conforme alle specificazioni tecniche concernenti l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali, approvate dalla Giunta provinciale con delibera n. 2129 dd. 22/08/2008, recentemente aggiornata ed integrata con delibera n. 1227 dd. 22/07/2016.

Particolare attenzione si è dedicata alla cartografia del centro storico dove sono stati evidenziati alcuni aggiornamenti cartografici avvenuti a seguito della realizzazione di opere pubbliche e si sono introdotte ex novo in quanto mancanti le destinazioni d'uso degli spazi connettivi fra edifici distinguendo fra destinazioni pubbliche (viabilità,

spazi pubblici, parcheggi,...) e private (spazi di pertinenza a verde, spazi di pertinenza degli edifici, aree di pertinenza di minor interesse,...).

L'Amministrazione comunale ha voluto prendere in considerazione ed esaminare con particolare attenzione non solo tutte le proposte presentate a seguito della pubblicazione all'albo, di cui sopra, ma anche, e con le stesse modalità, tutte quelle proposte riferite alla stessa variante e presentate fuori dai termini della pubblicazione su menzionata.

L'esame, la valutazione e la scelta di congruità di tutte le proposte-domande rispetto agli obiettivi pubblicati da parte dell'Amministrazione sono avvenute passando le proposte-domande al vaglio della Giunta comunale assistita dal progettista della variante.

Particolare attenzione è stata attribuita a valutare le proposte non solo rispetto agli obiettivi ma anche rispetto all'attuabilità del PRG vigente, alla razionalizzazione e al rilancio delle attività economiche, al mantenimento sostenibile e alla riqualificazione della residenzialità presente, acconsentendo nuove aree residenziali solo nel caso di residenza ordinaria per prima casa, al consolidamento e al riuso mirato del patrimonio edilizio ed urbanistico esistenti e alla salvaguardia del territorio evitando carichi antropici ingiustificabili.

L'Amministrazione comunale ha voluto poi introdurre nel PRG tutte quelle modifiche cartografiche e normative di carattere applicativo generale che sono state oggetto di richiamo da parte della Giunta comunale e/o del Responsabile dell'Ufficio tecnico e che sono state raccolte negli ultimi anni operando nel settore edilizio ed amministrativo procedurale, nella gestione della amministrazione corrente e facendo tesoro degli apporti avuti dalla CEC, dagli amministratori e dai cittadini in genere.

In particolare le Norme di attuazione del PRG, ad esclusione di quelle relative al PEM che non sono state modificate, pur rimanendo sostanzialmente integre sotto il profilo parametrico urbanistico dimensionale, sono state in parte riscritte e/o emendate, riformattate ed aggiornate rispetto alla normativa provinciale sovraordinata.

In merito alla procedura amministrativa di adozione della variante si fa riferimento all'art. 37 della L.P. n.15/2015.

Varianti al P.R.G.

Considerazioni generali

Va ricordato che il PRG in termini cartografici, sia per il territorio urbanizzato ed aperto, sia per il centro storico, è stato adeguato alle specificazioni tecniche concernenti l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali, ai sensi dell'art. 10, c. 4, lettera d) della LP n.15/2015 in conformità alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2129 dd. 22/08/2008 e n. 1227 dd. 22/07/2016.

Le proposte di varianti cartografiche e normative al PRG rientrano nel disegno complessivo del PRG vigente e non ne modificano la sostanzialità progettuale

originaria, aggiornano la cartografia e la normativa e ne razionalizzano i contenuti attuativi.

Si è cercato di rendere facilmente leggibile l'impianto cartografico-normativo del PRG creando un rapporto di biunivocità fra rappresentazioni cartografiche e norme attuative comprendendo in esse anche le schedature del patrimonio edilizio storico e del patrimonio edilizio montano. Le destinazioni d'uso e le relative norme prescrittive sono biunivocamente interrelate attraverso le legende e il tutto risponde alla possibilità di verifiche di compatibilità con i piani sovraordinati o sotto ordinati facilitando il controllo e lo stato di attuazione.

In merito alle aree agricole e agricole di pregio nonché agli ambiti fluviali ecologici e paesaggistici, la cartografia viene aggiornata a quanto contenuto nel PUP e nel PGUAP non essendovi alcuna variante stralcio del PTC della Comunità di Primiero che ne modifichi i contenuti cartografico-normativi.

La tavola del rischio con relative tabelle, riferita a tutte le varianti, costituisce strumento derivato dalla carta di pericolosità comparata con la cartografia dell'uso del suolo. Tavola del rischio e tavola della pericolosità, unitamente alla tavola degli invarianti e non invarianti del PUP, fanno parte degli allegati alla relazione della variante al PRG unitamente alle tavole riportanti il territorio urbanizzato ed aperto, il centro storico e le perimetrazioni delle varianti.

Varianti cartografiche apportate alle tavole di “Zonizzazione” e del “Centro Storico”

Le varianti cartografiche sono complessivamente **22** e sono di seguito descritte in modo sintetico.

Var. n. 1: la variante fa riferimento ad un cambio di coltura attuato, da bosco ad agricolo di rilevanza locale, di un'area di circa 7000 mq in località Fontane longhe e al conseguente recupero di due edifici del PEM che nel PRG vigente erano stati giudicati non recuperabili in quanto insediati in area boscata. Va precisato che nel cambio di coltura si è sistemata una strada di accesso ai due manufatti, peraltro già segnata in catasto. I due manufatti, ben segnati nella loro conformazione delineata da murature perimetrali, sono individuati in cartografia e nella schedatura dai numeri **03033** e **03034** che indicano l'appartenenza all'area omogenea **IME03** con numeri di edificio **33** e **34**. Ai due edifici si è attribuito la facoltà di recupero con la categoria d'intervento **R3** – ristrutturazione edilizia, gli usi potenziali di tipo tradizionale o produttivo diretto con la prescrizione specifica che *“L'intervento di recupero dovrà conservare il tipo edilizio documentato e riproporre gli ambienti documentati”*.

La variante consiste nel cambiare la destinazione d'uso di un'area da bosco ad agricolo di rilevanza locale e nel modificare le “Indicazioni d'intervento” e relative “Prescrizioni specifiche” di progetto delle schede **n.33** e **n.34** dell'Area omogenea **IME 03** del PEM e nell'evidenziare in cartografia la perimetrazione in color rosso del perimetro dell'area indicando a parte, su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 2: la variante fa riferimento all'edificio schedato nel PEM con il numero **01020** che indica l'appartenenza all'area omogenea **IME01** con il numero di edificio **20**. Si tratta di un edificio molto contenuto in pianta e difficilmente recuperabile ad uso tradizionale per lo sviluppo volumetrico. La richiesta della proprietà di consentire una sopraelevazione viene accolta con una aggiunta alle prescrizioni specifiche in scheda che recita *“Sia consentita la sopraelevazione con struttura a blockbau in conformità alla parte lignea esistente del blocco a destra relativo alla p.m. 2 della p.ed. 396 fino a rendere la falda a valle complanare ed allineata con la falda a valle del corpo più alto relativo alla p.m. 1 della stessa p.ed.”*

La variante consiste nell'aggiungere alle prescrizioni specifiche della scheda **n.20** dell'Area omogenea **IME 01** del PEM la prescrizione su riportata e nell'evidenziare in cartografia la perimetrazione in color rosso del sedime dell'edificio, indicando in prossimità, su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 3: la variante fa riferimento all'edificio schedato nel PEM con il numero **01058** che indica l'appartenenza all'area omogenea **IME01** con il numero di edificio **58**. Si tratta di un edificio sito a fregio della SP della Gobbera in località Darluc. La richiesta della proprietà è di consentire la realizzazione in loco di un punto di ristoro e di riferimento a fini turistico ricettivi. Una valutazione puntuale del luogo, costretto all'inedificabilità dalle fasce di rispetto stradale, potrebbe tuttavia consentire un recupero dell'edificio con ampliamenti. A tal proposito viene proposto fra gli usi potenziali l'“uso turistico ricettivo” ed in tal caso una aggiunta alle prescrizioni specifiche in scheda che recita *“Nel solo caso di uso turistico ricettivo la categoria d'intervento assegnata all'edificio è la ristrutturazione edilizia; fatto salvo l'intervento specifico su riportato riferito all'addizione esistente ora diroccata, è consentita una ulteriore addizione sul lato sinistro, ad ovest, tale da ricondurre l'edificio originario di Tipo A.2, unitamente alla nuova addizione, al tipo edilizio A.4.d.1.”*

La variante consiste nell'aggiungere alle prescrizioni specifiche della scheda **n.58** dell'Area omogenea **IME 01** del PEM il possibile uso turistico ricettivo con la prescrizione su riportata e nell'evidenziare in cartografia la perimetrazione in color rosso del sedime dell'edificio, indicando in prossimità, su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 4: la variante fa specifico riferimento ad un'area in parte agricola (del PUP e di rilevanza locale) ed in parte a bosco sulla quale il richiedente vorrebbe insediare una stalla. L'area a bosco è marginale e caratterizzata da un bosco in espansione in area un tempo vocata a prato; l'area già presenta verso nord campi dedicati alla coltivazione dei piccoli frutti ed è complessivamente decentrata rispetto all'abitato. L'Amministrazione comunale ritiene accoglibile la proposta in quanto valorizza ed estende il presidio del territorio montano del comune e comunque si riserva di valutare in sede di progetto la posizione più idonea ove collocare la stalla.

La variante consiste nel modificare la destinazione della parte boscata ad area agricola di rilevanza locale e di sovrapporre la destinazione per attività zootecniche all'area agricola, incrementata dalla nuova ricavata dal bosco.

La variante viene inoltre evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso dell'area su richiamata, indicando all'interno su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 5: La variante fa riferimento ad un'area per insediamenti radi in località Scarena soggetta a piano di lottizzazione PL1D la cui superficie è minore di 2500 mq ed oltretutto in parte già edificata. L'Amministrazione, ai sensi dell'art.49, c.5 della L.P. n.15/2015, toglie il vincolo di piano attuativo.

La variante consiste nel togliere il vincolo di piano di lottizzazione mantenendo la destinazione d'uso vigente. La variante viene inoltre evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso dell'area su descritta, indicando all'interno su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 6: La variante fa riferimento ad un'area per insediamenti radi in località Scarena soggetta a piano di lottizzazione PL1C. L'Amministrazione, su proposta della proprietà individua una strada di accesso dalla strada principale ed un parcheggio privati a servizio dell'area congiuntamente ad una fascia di verde privato a fregio strada principale (l'area a verde si riferisce ad una intera parcella che in parte esce dal piano attuativo) per consentire eventuali raccordi o marciapiedi. Strada e parcheggio privati unitamente al verde costituiscono aree decurtate all'area residenziale, tanto da ridurre la superficie per insediamenti radi ad un'area inferiore ai 2500 mq.. L'Amministrazione comunale conseguentemente, ai sensi dell'art.49, c.5 della L.P. n.15/2015, toglie anche il vincolo di piano attuativo.

La variante consiste nel modificare per una parte la destinazione d'uso da insediamento rado a verde privato, parcheggio privato e strada privata, mantenendo la destinazione d'uso vigente per la parte rimanente dell'area e nel togliere il vincolo di piano di lottizzazione. La variante viene quindi evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso dell'area su descritta, indicando all'interno su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 7: La variante fa riferimento ad un'area per insediamenti radi in località Scarena soggetta a piano di lottizzazione PL1B. L'Amministrazione, prende atto della strada di accesso a servizio delle aree soggette a pianificazione attuativa PL1A e PL1B, realizzata dai lottizzanti del PL1A, e su richiesta del proprietario modifica la destinazione d'uso della p.f 456/3 da insediamento rado a verde privato togliendola dal piano attuativo. Ciò fatto l'area d'insediamenti radi si riduce a 2143 mq e quindi l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.49, c.5 della L.P. n.15/2015, toglie all'area residenziale anche il vincolo di piano attuativo.

La variante consiste nel prendere atto di una strada di lottizzazione esistente, nel modificare per una parte la destinazione d'uso da insediamento rado a verde privato mantenendo la destinazione d'uso vigente per la parte rimanente dell'area soggetta a piano attuativo e nel togliere il vincolo di piano di lottizzazione. La variante viene quindi evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso dell'area su descritta, indicando all'interno su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 8: La variante fa riferimento ad un'area prossima alla località Salezzoni che è composta da aree a vocazione a bosco ed agricolo di rilevanza locale con sovrapposto vincolo di riserva locale (biotopo). All'interno dell'area ha sede l'Ass. Pescatori dilettanti del Primiero che chiede che la piscicoltura esistente in loco abbia una corretta destinazione d'uso urbanistica modificando per le particelle di competenza la parziale destinazione d'uso a bosco e togliendo il vincolo a riserva locale con ripermetrazione della stessa. L'Amministrazione comunale, constatando che il vincolo di biotopo è più corretto se limitato a nord dello stesso, fa propria la richiesta dell'associazione e rende omogenea la destinazione dell'area richiedendola agricola di rilevanza locale con sovrapposto il vincolo di destinazione ad area ittica.

La variante consiste nel prendere atto della presenza della piscicoltura, modifica parte della destinazione a bosco ad agricola di rilevanza locale, riduce l'area a biotopo ed assegna all'area richiesta la destinazione agricola di rilevanza locale con sovrapposto il vincolo ad area ittica. La variante viene quindi evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso dell'area su descritta, indicando all'interno su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 9: La variante fa riferimento ad un'area adiacente ad est ad un'area produttiva di livello locale delle ditte Bettega Legnami e Lavorazione del Legno; i proprietari chiedono la modifica di destinazione d'uso da agricola del PUP ad area produttiva di livello locale per poter ampliare l'azienda e realizzare strutture a servizio dell'attività. L'Amministrazione comunale fa propria tale richiesta coerentemente a quanto consentito dall'art. 37, c.8, lett. b) delle N.d'A del PUP.

La variante consiste nel modificare la destinazione d'uso della p.f. 1621/14 da area agricola del PUP ad area produttiva di livello locale. La variante viene quindi evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso dell'area su descritta, indicando all'interno su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 10: La variante fa riferimento ad un'area per insediamenti radi già oggetto di un piano di lottizzazione PL2 già attuato. L'Amministrazione comunale, nel riconoscere il piano attuativo già realizzato, toglie il vincolo di piano attuativo, mantiene la destinazione d'uso di insediamento rado ed inserisce le strade già attuate.

La variante consiste nel prendere atto delle strade di lottizzazione e nel togliere il vincolo di piano di lottizzazione. La variante viene quindi evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso dell'area su descritta, indicando all'interno su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 11: La variante riguarda un edificio del centro storico sito sulla p.ed. 107 corrispondente alla scheda n. 90. L'Amministrazione comunale, nel riconoscere la possibilità di recuperare il sottotetto a fini abitativi, consente la sopraelevazione applicando quanto previsto dall'art. 105 della L.P. n.15/2015.

La variante consiste nel modificare la scheda cambiando la categoria d'intervento da risanamento a "*ristrutturazione+sopraelevazione*" e inserendo in Note l'inciso "*Per la sopraelevazione vale quanto previsto nell'art.105 della LP n.15/2015*". La variante viene quindi evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso

dell'edificio su descritto, con la modifica da R3 a R3s in cartiglio e indicando all'interno su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 12: La variante riguarda un edificio del centro storico sito sulla p.ed. 48 corrispondente alla scheda n. **96**. L'Amministrazione comunale, nel riconoscere la possibilità di recuperare il sottotetto a fini abitativi, consente la sopraelevazione applicando quanto previsto dall'art. 105 della L.P. n.15/2015.

La variante consiste nel modificare la scheda cambiando la categoria d'intervento da ristrutturazione a "*ristrutturazione+sopraelevazione*" e inserendo in Note l'inciso "*Per la sopraelevazione vale quanto previsto nell'art.105 della LP n.15/2015*". La variante viene quindi evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso dell'edificio su descritto, con la modifica da R3 a R3s in cartiglio e indicando in prossimità su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 13: La variante riguarda un edificio del centro storico sito sulla p.ed. 46/1 corrispondente alla scheda n. **97** e sulla p.ed. 47 corrispondente alla scheda n. **97.1**. L'Amministrazione comunale, nel correggere in scheda **97** il riferimento catastale in quanto l'edificio è sito solo sulla p.ed 46/1, mantiene per lo stesso la categoria d'intervento del Risanamento conservativo e consente il recupero dei volumi delle superfetazioni per riqualificare l'edificio e rinnovare i percorsi verticali. L'Amministrazione comunale, nel considerare l'edificio riferito alla scheda **97.1** precisa per lo stesso la modifica della categoria d'intervento da risanamento e demolizione con ricostruzione a ristrutturazione con la possibilità di demolizione con ricostruzione o aggregazione volumetrica.

La variante consiste nel modificare la scheda n.**97** inserendo in Note l'inciso "*Mantenimento degli elementi caratterizzanti: timpano in legno, poggiosi e simmetrie dei fori, possibile recupero dei volumi delle superfetazioni*" e modificare la scheda n.**97.1**. cambiando la categoria d'intervento da risanamento e demolizione con ricostruzione in "*ristrutturazione*" e inserendo in Note l'inciso "*Demolizione e ricostruzione e/o aggregazione ai sensi dell'art. 77, c.1, lett.e), 4 e 5 della LP n.15/2015*"

La variante viene quindi evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso dell'edificio su descritto, con aggiornamento catastale e con la modifica da R2/R5 a R3 in cartiglio edificio scheda **97.1** e con una perimetrazione in color rosso dell'edificio su descritto e indicando in prossimità su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 14: La variante riguarda un edificio del centro storico sito sulle pp.ed. 31, 32, 33 corrispondente alla scheda n. **98.2**. L'Amministrazione comunale, nel riconoscere la possibilità di recuperare il sottotetto a fini abitativi, consente la sopraelevazione applicando quanto previsto dall'art. 105 della L.P. n.15/2015.

La variante consiste nel modificare la scheda cambiando la categoria d'intervento in "*ristrutturazione+sopraelevazione*" e inserendo in Note l'inciso "*Per la sopraelevazione vale quanto previsto nell'art.105 della LP n.15/2015 – La sopraelevazione è consentita limitatamente al corpo a sud*". La variante viene quindi evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso dell'edificio su

descritto, con la modifica da R2 e R5 a R3s in cartiglio e indicando in prossimità su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 15: La variante riguarda un edificio del centro storico già ristrutturato sito sulla p.ed. 180 corrispondente alla scheda n. **52** L'Amministrazione comunale, nel riconoscere la possibilità di recuperare il sottotetto a fini abitativi, consente la sopraelevazione applicando quanto previsto dall'art. 105 della L.P. n.15/2015.

La variante consiste nel modificare la scheda cambiando la categoria d'intervento da risanamento a *"ristrutturazione+sopraelevazione"* e inserendo in Note l'inciso *"Per la sopraelevazione vale quanto previsto nell'art.105 della LP n.15/2015"*. La variante viene quindi evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso dell'edificio su descritto, con la modifica da R2 a R3s in cartiglio e indicando in prossimità su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 16: La variante fa riferimento ad un'area adiacente a nord-est al centro storico in località Col de Rivo; i proprietari chiedono la modifica di destinazione d'uso da agricola di rilevanza locale ad area per insediamenti radi per poter consentire ai figli di avere la prima casa. L'Amministrazione comunale, vista la posizione dell'area prossima all'abitato e di facile urbanizzazione, nel ritenere accoglibile la domanda acconsente la proposta di modifica di destinazione d'uso con vincolo di residenza ordinaria per prima casa.

La variante consiste nel modificare la destinazione d'uso da area agricola di rilevanza locale ad area per insediamenti radi C1 con vincolo di residenza ordinaria prima casa cartografato con simbolo *"**"* e riferimento normativo. La variante viene quindi evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso dell'area su descritta, indicando all'interno su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 17: La variante fa riferimento ad un'area adiacente a nord-est al centro storico in località Col de Rivo (l'area è adiacente all'area della variante n. 16); i proprietari chiedono la modifica di destinazione d'uso da agricola di rilevanza locale ad area per insediamenti radi per poter consentire ai famigliari di avere la prima casa. L'Amministrazione comunale, vista la posizione dell'area prossima all'abitato e di facile urbanizzazione, nel ritenere accoglibile la domanda acconsente la proposta di modifica di destinazione d'uso con vincolo di residenza ordinaria per prima casa.

La variante consiste nel modificare la destinazione d'uso da area agricola di rilevanza locale ad area per insediamenti radi C1 con vincolo residenza ordinaria prima casa cartografato con simbolo *"**"* e riferimento normativo. La variante viene quindi evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso dell'area su descritta, indicando all'interno su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 18: La variante fa riferimento al piano attuativo PL3 in località Peltremin. Il proprietario della p.f. 1915/13 chiede di trasformare la residenzialità della propria particella in verde privato mentre i proprietari dei terreni adiacenti a nord della particella suddetta chiedono di togliere il vincolo di piano attuativo e di consentire l'utilizzo dell'area per insediamenti radi ai propri figli come prima casa.

L'Amministrazione comunale, vista l'attuale destinazione urbanistica dell'area, nel ritenere accoglibile, sia la domanda di chi chiede il declassamento ad area a verde privato, sia le domande di chi vuole mantenere la residenzialità per prima casa, acconsente alle proposte di modifica. Inoltre venendo tolta all'interno del piano attuativo la continuità della destinazione residenziale dalla nuova presenza dell'area a verde privato ed essendo le aree per insediamenti radi a nord e a sud inferiori ai 2500 mq l'Amministrazione comunale toglie anche il vincolo di piano attuativo.

La variante consiste nel modificare la destinazione d'uso da area per insediamenti radi a verde privato per la p.f. 1915/13 e pone sulle rimanenti aree per insediamenti radi C1 il vincolo di residenza ordinaria prima casa cartografato con simbolo “*” e riferimento normativo. La variante viene quindi evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso dell'area su descritta, indicando all'interno su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 19: La variante riguarda un edificio del centro storico sito sulle pp.ed. 180 e 493 corrispondente alla scheda n. **114.2** L'Amministrazione comunale, nel riconoscere la possibilità di poter ampliare un negozio al piano terra al fine di renderlo più funzionale, consente il minimale ampliamento fatti salvi i diritti di terzi.

La variante consiste nel modificare la scheda inserendo in Note l'inciso “*E' consentito un ampliamento del negozio nel limite dell'allineamento con il fronte dell'edificio sito sulla p.ed.493*”. La variante viene quindi evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso dell'edificio su descritto e indicando in prossimità su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 20: La variante fa riferimento ad un'area produttiva di livello locale sita a est del territorio comunale a confine col comune di Mezzano ed in continuità con analoga area produttiva di livello locale sempre nel comune di Mezzano; i proprietari chiedono la modifica di destinazione d'uso da area produttiva di livello locale ad area multifunzionale ai sensi dell'art.33, c.10 delle N.d'A del PUP per poter insediare una media superficie di vendita. L'Amministrazione comunale, consultata con l'Amministrazione comunale di Mezzano per procedere con modifica condivisa sull'area a cavaliere dei due comuni ed avendone avuto assenso, ritiene accoglibile la domanda.

La variante consiste nel modificare la destinazione d'uso da area produttiva di livello locale ad area multifunzionale M. La variante viene quindi evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso dell'area su descritta, indicando all'interno su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 21: La variante fa riferimento ad un'area produttiva di livello provinciale sita a est del territorio comunale in prossimità del torrente Cismon; l'area è indicata come area produttiva di livello provinciale esistente sottoposta a piano attuativo PL. L'Amministrazione comunale, avendo constatato che l'area per il PUP è area produttiva di livello provinciale di progetto e che il piano attuativo non è mai stato attivato, in attesa che la Comunità del Primiero attivi un Piano stralcio che riconsideri la destinazione dell'area, propone di assegnare all'area la corrispondente destinazione

d'uso area produttiva di livello provinciale di progetto (P|PR) con conseguente applicazione dell'art.33 delle N.d'A. del PUP.

La variante consiste nel modificare la destinazione d'uso da area produttiva di livello provinciale esistente (P) soggetta a PL ad area produttiva di livello provinciale di progetto (P|PR). La variante viene quindi evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso dell'area su descritta, indicando all'interno su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Var. n. 22: La variante fa riferimento ad un'area produttiva di livello locale sita a est del territorio comunale in prossimità del torrente Noana; i proprietari chiedono la modifica di destinazione d'uso da area produttiva di livello locale ad area pertinenziale dell'edificato insediamento compatto B1. L'Amministrazione comunale, nel condividere la proposta, recependo lo stato di fatto funzionale dell'area, ne propone la modifica in verde privato.

La variante consiste nel modificare la destinazione d'uso da area produttiva di livello locale ad area a verde privato. La variante viene quindi evidenziata in cartografia con una perimetrazione in color rosso dell'area su descritta, indicando all'interno su cerchio color grigio, il numero della variante in color rosso.

Varianti normative

L'impianto delle norme di attuazione del PRG viene aggiornato in più parti degli articolati e ricomposto e riformattato sul piano della presentazione formale. Gli articolati normativi si allineano al corrispettivo cartografato nella formalizzazione delle campiture e dei cartigli nonché nelle legende dove ad ogni destinazione d'uso urbanistica corrisponde un articolo di riferimento, una campitura PRGTools standard con relativo codice e il titolo della destinazione.

In particolare va evidenziato che il contenuto parametrico delle norme rimane sostanzialmente immutato e quindi le modalità di dimensionamento del piano non vengono modificate.

Vengono di seguito indicate le modifiche puntuali fatte nell'articolato normativo.

Art. 1 – viene aggiornato il comma 3 in merito alle tavole costitutive di piano

Art. 2 – vengono aggiornati i riferimenti normativi sovraordinati ed i riferimenti approvativi del Piano del Parco

Art. 3 – vengono aggiornati i riferimenti normativi sovraordinati

Art. 4 – vengono aggiornati alcuni riferimenti interni alle N.d'A. oltre ai riferimenti normativi sovraordinati

Art. 5 – al comma 7 vengono aggiornati i riferimenti normativi sovraordinati per i fabbricati zootecnici; vengono fatte delle precisazioni al comma 8 e per i barchi si precisa la collocazione limitata alle aree agricole di rilevanza locale; per le legnaie, alla lett. b), viene inserito un inciso mirato a consentire la realizzazione fino ad un raggio di 250 m nel caso di asservimento ad edifici siti in centro storico.

Art. 5bis – per la definizione e metodi di misurazione si fa riferimento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, fatti salvi il volume emergente V_e e l'indice di fabbricabilità fondiaria IFF che è dato dal rapporto fra V_e e la superficie fondiaria. Per l'adeguamento di tali indici l'Amministrazione comunale, preso atto della proroga adottata dalla PAT e delle modifiche in atto sui parametri, preferisce attendere e verificare con maggior puntualità l'applicazione dei nuovi parametri simulandone gli effetti sul territorio che presenta una morfologia ad acclività notevolmente diversificate.

Art. 5 ter – è totalmente nuovo e riguarda le disposizioni in materia di distanze che fanno riferimento all'Allegato 2 "Disposizioni provinciali in materia di distanze" del DGP n. 2023 dd 3/09/ 2010 e ss.mm., come peraltro previsto dal comma 2 dell'art.59 della LP n.15/2015 e ss.mm.. Per la distanza dalle strade D_s vale quanto indicato in fasce di rispetto all'art.54.

Art. 6 – viene modificato in IFF la sigla If indice di fabbricabilità fondiaria per coerenza con le rinnovate sigle

Art. 7 – per gli spazi di parcheggio si fa riferimento all'art.60 della L.P. n.15/2015 e a quanto previsto dal Titolo II, Capo III – Spazi di parcheggio del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg e ss.mm. e dalla Tabella A, di cui all'art.13 dello stesso Regolamento, allegata allo stesso.

Art. 11 – per gli spazi non edificati di pertinenza degli edifici in centro storico si fa riferimento alle nuove retinature del PRGTool in centro storico che distinguono fra spazi pubblici e spazi privati. Viene poi fatta una precisazione sulla collocazione dei parcheggi che esclude l'uso di spazi individuati a verde.

Art. 15 – vengono aggiornate le aree soggette a vincoli specifici.

Art. 15bis – viene riformulato l'articolo per una corretta lettura delle tavole del Sistema ambientale

Art. 16 – vengono aggiornati i riferimenti deliberativi della Giunta provinciale

Art. 18 – viene totalmente riformulato l'articolo sia nel titolo che nei contenuti facendo riferimento sia alle Zone di Rete Natura 2000 che alle ZSC che alle ZPS

Art. 19 – per il Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino vengono aggiornati i riferimenti normativi sovraordinati

Art. 20 – viene riscritto l'articolo riferito alle riserve locali, ovvero ai biotopi di interesse comunale

Art. 21 – viene riscritto l'articolo riferito alle aree di tutela archeologica

Art. 22 – nelle aree fragili vengono riformattati i vari tipi di aree e vengono riscritte ed aggiornate le “Aree di protezione dei corsi d'acqua” e gli “Ambiti fluviali”; viene poi attribuita la nuova sigla “I” alle aree ittiche e riformattate le aree di protezione dei laghi.

Art. 22bis – viene rinnovato il riferimento alla perimetrazione del parco fluviale del torrente Cismon e ai criteri prescrittivi degli interventi.

Art. 23 – viene aggiornato e riscritto l'articolo che elenca le zone territoriali omogenee cartografate e normate.

Art. 24 – vengono aggiornati i riferimenti a tavole cartografiche e a norme sovraordinate.

Art. 25 – vengono aggiornati i riferimenti a norme sovraordinate (permesso di costruire).

Art. 27-33 – vengono riformulate le definizioni delle categorie d'intervento ai sensi dell'art.77 della LP n.15/2015.

Art. 39 – viene inserito un inciso, il 2.2 che precisa “*Le aree residenziali o gli edifici vocati a prima casa vengono indicati in cartografia con particolare simbolo “*” ed articolo di riferimento.*” Questo inciso crea biunivocità fra aree o edifici cartografati e vincolo di residenza ordinaria prima casa. Viene poi aggiornata la tabella degli insediamenti con nuove sigle riferite a tipi d'area e a parametri urbanistici (non modificati) o a articoli contenenti aspetti definitivi o di misura.

Art. 39.1 – l'articolo è nuovo e fa riferimento alla destinazione d'uso “verde privato”

Art. 40, 40.1, 40.2 – vengono aggiornati i riferimenti a norme sovraordinate, i riferimenti interni alle N.d'A. del PRG e le sigle riferite ai cartigli cartografati.

Art. 40.3 – vengono aggiornati i riferimenti a norme sovraordinate in materia di commercio, i riferimenti interni alle N.d'A. del PRG ed in particolare al nuovo TITOLO VI delle N.d'A. e le sigle riferite ai cartigli cartografati.

Art. 40.3.a – viene stralciato in quanto superato e sostituito dall’articolato normativo del TITOLO VI -Programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 40.4– articolo nuovo riferito alle aree multifunzionali (M).

Art. 41 – vengono aggiornati i riferimenti interni alle N.d’A. del PRG e la sigla (Z) riferita ai cartigli cartografati, nonché incrementato il Ve da 4500 mc a 5000 mc. per favorire un maggior standard qualitativo alla struttura zootecnica.

Art. 41.1– articolo nuovo riferito alle aree per attività ittiche (I).

Art. 42, 43, 44, 45 – vengono aggiornati i riferimenti a norme sovraordinate, i riferimenti interni alle N.d’A. del PRG e le sigle riferite ai cartigli cartografati.

Art. 46, 46bis – vengono aggiornati ed integrati i riferimenti interni alle N.d’A. del PRG e le sigle riferite ai cartigli cartografati.

Art. 47 – vengono ridefinite ed aggiornate le aree agricole, sia con riferimenti a norme sovraordinate e al PUP, sia con riferimenti interni alle N.d’A. del PRG.

Art. 48 – l’articolo viene aggiornato considerando le baite nel contesto pianificatorio più ampio del PEM e facendo riferimento alle norme sovraordinate dettate dall’art.104 della L.P. n.15/2015 e s.m.; viene poi rinnovato il titolo concessorio in permesso di costruire.

Art. 49, 50, 51 – vengono aggiornati i riferimenti a norme sovraordinate, i riferimenti interni alle N.d’A. del PRG e aggiornato o rinnovato il titolo degli articoli (Aree a bosco, Aree a pascolo e Aree ad elevata integrità).

Art. 52 – i commi 3.1 e 3.4 riferiti rispettivamente a aree cimiteriali e relative fasce di rispetto e alle aree di rispetto delle strade vengono aggiornati, sia con riferimenti a norme sovraordinate, sia con riferimenti interni alle N.d’A. del PRG.

Art. 53 – viene riformattato in commi per poter essere letto meglio sia per ordine di paragrafi che per riferimenti di ricerca.

Art. 54 – il titolo ed i contenuti dell’articolo vengono integrati con le gallerie e con la viabilità di uso privato (vp); l’articolato viene aggiornato, sia con riferimenti a deliberati sovraordinati, sia con riferimenti interni alle N.d’A. del PRG.

Art. 56, 57– in merito alla disciplina dei piani attuativi vengono aggiornati i riferimenti alle norme sovraordinate della nuova legge urbanistica e relativo regolamento; per quanto riguarda i singoli piani attuativi rimane in essere il solo PL1A in località Scarena mentre vengono stralciati tutti gli altri in quanto attuati o non più soggetti a PA ai sensi dell’art.49, c.5 della L.P. n.15/2015 in quanto, o la superficie è minore di 2500 mq o per effetto di modifiche della destinazione d’uso residenziale in altre destinazioni per volontà dei lottizzanti (ad es. da residenziale a verde privato) si riduce a porzioni inferiori a 2500 mq. Per il PL4, trattandosi di un area produttiva di livello provinciale di progetto, si stralcia il PL e si corregge la destinazione dell’area riportandola correttamente da area produttiva di livello provinciale esistente (P) ad area produttiva di livello provinciale di progetto (P|PR) richiamando per la stessa le procedure attuative dell’art.33 delle N.d’A. del PUP.

TITOLO VI – Programmazione urbanistica del settore commerciale - Tale capo è nuovo e viene aggiunto sostituendo il superato art. 40.3.a. L’articolato (articoli 58-62) costituisce adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite

con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 e ss.mm. ed integrazioni (Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante).

Standards urbanistici

Una valutazione complessiva delle varianti proposte sotto il profilo del carico antropico porta a dire che l'incidenza sugli standards urbanistici computati per lo strumento urbanistico vigente è irrisoria e comunque presenta un saldo positivo in quanto le aree C1 stralciate (2758 mq) superano le aree C1 nuove (2355 mq) di 403mq per un totale volumetrico di 645 mc ($403\text{mq} \cdot 1,6\text{mc/mq}$) teorici. Oltre al saldo positivo che pone gli standards a credito, vi è un incremento di aree vocate a parcheggio e a spazi a fruizione pubblica presenti nel centro storico (non evidenziati nel PRG vigente) che potenzialmente offrono una distribuzione più qualificata e diffusa sul territorio comunale sia di spazi per la sosta ed interscambio per la mobilità, sia di spazi di fruizione del tempo libero a servizio della comunità e della ricettività turistica.

Il P.U.P., gli Usi Civici e il P.G.U.A.P.

Particolare attenzione si è posta alla verifica di compatibilità delle varianti apportate al PRG con il nuovo PUP.

In particolare, le varianti apportate al PRG non presentano elementi di contrasto rispetto al nuovo PUP e non interessano gli invarianti.

Le aree oggetto di variante sono state esaminate con il responsabile dell'ufficio tecnico per verificare se avessero potuto essere soggette ad uso civico e si è constatato che non sono interessate.

Tutte le varianti introdotte nel PRG sono state sottoposte alla verifica incrociata della destinazione d'uso con la carta di pericolosità ed è stata elaborata la carta di rischio in osservanza dei criteri e delle prescrizioni del PGUAP.

Va precisato che il numero di riferimento di tutte le varianti è riportato con biunivoca corrispondenza, sia nelle tavole della zonizzazione (TAV.1, TAV.2, TAV.3.1, TAV.3.2) e del Centro storico (TAV.CS1) che nella tavola della Carta del rischio idrogeologico (TAV. 1R).

La totalità delle varianti apportate al PRG, ai fini della valutazione preventiva del rischio generato, cadono in zone R2, R1 ed R0.

Si precisa che in merito al calcolo del rischio delle varianti puntuali proposte, si allegano alla presente relazione le tabelle della valutazione preventiva del rischio generato.

Modifiche cartografiche e normative a seguito delle osservazioni contenute nel Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione e delle osservazioni dei privati sulla Variante al PRG (elaborati prima adozione).

Parere conclusivo

Nel fare riferimento alle osservazioni contenute nel Parere conclusivo del piano adottato, espresse nel verbale n.24/18 del 7/11/18 della Conferenza di pianificazione allegato alla lettera dd. 7/12/2018, sottoscritta dalla Dirigente arch. Angiola Turella, intestata al Comune di Imer, prot. n. S013/2018/743162/18.2.2-2018-196, l'Amministrazione comunale, prendendo atto in modo analitico e circostanziato dei contenuti, risponde agli stessi sequenzialmente motivando le proprie scelte nel modo seguente.

1. Contenuti della variante

Si fa presente, come peraltro inserito nel sistema GPU in prima adozione, che la relazione relativa alla Rendicontazione urbanistica e relative tavole di autovalutazione allegata sono riferite alla Variante 2018 e sono comprese fra gli atti della variante.

Si prende atto che l'Ufficio Sistemi informativi ha eseguito i controlli topologici con il sistema GPU con esito positivo e che per quanto riguarda la documentazione cartografica, la variante al PRG adottata è stata redatta secondo le specificazioni tecniche per l'“Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio” approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008.

2. Cartografia

In merito alla rappresentazione cartografica a quanto rilevato si precisa quanto segue:

1. “Note generali”

L'Amministrazione comunale si è già fatto carico di timbrare tutta la documentazione di prima adozione con data e nr. di delibera consigliare e si propone di consegnare in adozione definitiva la cartografia allo “stato finale”.

L'indicazione puntuale “Turistico ricettiva” Co, art. 39 comma 4 riportata nelle NTA e in legenda, non trovando riscontro, viene stralciata e al comma 4 vengono riportati i due ultimi capoversi del comma 6 in quanto riferiti alle strutture turistico ricettive. Non è riportata in cartografia l'area produttiva provinciale del settore secondario di livello provinciale di progetto (p.f. 1638/1 e limitrofe CC Imer 1^) prevista dal PUP vigente in quanto non prevista dal PRG vigente, peraltro approvato con variante successivamente all'approvazione del PUP vigente e caratterizzata dalla presenza di un ambito fluviale di interesse ecologico corrispondente ad un'area di protezione fluviale prevista dal PUP per la quale valgono le prescrizioni di cui alla Parte VI.2 e VI.4 del PGUAP..

2. “Dati in formato SHP”

Nel dato Z910_P sono state indicate tutte le perimetrazioni relative alle tavole (1:1.000 , 1:2.000, 1:5.000);

Si sono resi più visibili gli edifici PEM (A301_P) e la viabilità lineare F409_L si è rappresentata con la sola linea di mezzeria.

Nel prendere atto di quanto segnalato, gli insediamenti di edilizia mista sono stati rivisti lasciando in quelli compatti le aree residenziali di completamento B1 e riformulando quelli radi, suddividendoli in aree residenziali sature B1, in aree residenziali di completamento B2 (originariamente C1 ed ora per buona parte edificate) e in aree residenziali di nuova espansione C1 (totalmente inedificate o soggette a piani di lottizzazione parzialmente attuati); conseguentemente, oltre a riformulare il comma 1 dell'art. 39, si sono riscritti i titoli della tabella di cui ai commi 6. E 7. Dello stesso articolo.

3. “Insediamento storico”

Si sono ingrandite in cartografia le prescrizioni puntuali di ampliamento, “a“, e di sopraelevazione, “s“, previste nella categoria R3 (e presenti nel dato A205_P).

Si è precisato nella su citata premessa che l'attribuzione delle destinazioni d'uso agli spazi connettivi del centro storico (non presenti nel PRG vigente) costituiva variante al PRG e che i tematismi assegnati erano conformi allo stato di fatto. Si è ritenuto sufficiente descrivere in relazione l'aspetto generale di questa variante in quanto sarebbe stato oltremodo pesante descrivere puntualmente ogni attribuzione sapendo che la ragione della scelta sottesa era limitata a prendere atto dello stato di fatto.

Si prende atto di quanto constatato e si corregge il fattore di scala per la rappresentazione del dato A402_P spazi pubblici in corrispondenza di p.f. 1541 CC Imer I.

4. “Sistema insediativo, produttivo e infrastrutture (zonizzazione)”

In legenda e per l'art. 22 c. 4 viene corretta la dicitura del titolo in “ambiti fluviali” anziché “fasce di rispetto fluviale”. Nella Tav. 3.2 (scala 1: 2.000) l'area produttiva locale in corrispondenza della p.ed. 705 CC CC Imer I viene corretta nella colorazione. Nella Tav. 2 (1:5.000) vengono resi visibili gli ambiti fluviali (Z312_P) e nelle cartografie in scala 1:5.000 viene resa più leggibile la numerazione attribuita agli edifici del Patrimonio edilizio montano. Per l'area a cava in loc. Val Noana (Z602_N) viene inserito In cartografia lo specifico riferimento normativo al comma 3 dell'art. 46.

5. “Sistema ambientale”

La riserva locale indicata nella TAV. SA1 viene corretta con il dato shp Z317_P uniformandola con quanto indicato nella cartografia “zonizzazione”. Vengono riportati in cartografia i “beni del patrimonio dolomitico Z326_P riferiti al territorio di Imer e conseguentemente aggiunto un inciso normativo di richiamo nell'art. 19. L'area ricompresa all'interno del Parco naturale Paneveggio-Pale di S.Martino viene descritta con il solo Z307_P e conseguentemente viene corretto anche il riferimento in legenda. Si prende atto della osservazione e vengono corretti tematicamente in cartografia e indicati in legenda gli ambiti fluviali Z312_P con il riferimento all'art. 22 c. 4. Viene riportato negli shape il dato SHP Z329_P, ambiti fluviali di interesse paesaggistico e viene corretta la perimetrazione riportata in cartografia. Infine, prendendo atto della

osservazione, in cartografia e in legenda viene rappresentata l'idrografia lineare.

3. Verifica preventiva del rischio idrogeologico

L'Amministrazione comunale prende atto di quanto richiamato nel verbale della conferenza, ovvero che gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali. Inoltre l'amministrazione comunale prende atto di tutta la legislazione in materia di corsi d'acqua ricordata in Conferenza ed evidenza che quanto richiamato già è recepito dalla normativa del PRG (art. 22, c.3 delle N.d'A.).

Nelle cartografie di piano viene aggiornata la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale conformemente alla rete idrografica del Trentino reperita dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP".

Gli ambiti fluviali di interesse ecologico, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), sono individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

Si fa presente che il PRG nel caso siano presenti aree a verde privato in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico, prevede la inedificabilità (**art. 39.1, c.2** delle N.d'A.).

Si prende infine atto che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3 e che comunque gli interventi che ricadono in aree a rischio molto elevato R4 ed elevato R3 della cartografia del PGUAP sono disciplinati dagli articoli 16 e 17 delle N.d.A. del PGUAP.

In merito a quanto espresso puntualmente in Conferenza dei servizi sulle singole varianti si prende atto e si riprendono i contenuti.

In merito alle varianti **5, 8, 9 e 20**, localizzate in prossimità di un corso d'acqua di competenza provinciale, l'Amministrazione comunale fa memoria che ogni intervento ricadente in fascia di rispetto idraulico è soggetto ad autorizzazione ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. e relativo regolamento di attuazione.

In merito alla variante **8**, ricadente in parte su demanio idrico provinciale, l'Amministrazione comunale fa memoria che il suo utilizzo sarà soggetto a concessione ai sensi della L.P. 18/76 e s.m.. Si prende atto del parere favorevole alla variante in virtù della destinazione proposta (pescicoltura).

In merito alla variante **20**, si prende atto e si fa memoria che la variante si localizza in corrispondenza di un tratto di corso d'acqua coperto e che, pertanto, qualsiasi eventuale intervento deve tenere in considerazione la presenza del rio.

Si prende atto di quanto osservato dal Servizio Geologico su alcune varianti (**1, 2 e 4**)

riferite ad edifici del patrimonio edilizio montano (01020, 03033 e 03034) o ad un'area per azienda agricola, che risultano localizzati all'interno di aree stabilizzate o eventualmente lambite da pericolosità di caduta massi. Per i lavori di ampliamento o recupero degli edifici esistenti appartenenti al PEM o per la realizzazione di nuovi interventi, come la prevista azienda agricola di cui alla variante n. 4, si prescrive in scheda (schede 01020, 03033 e 03034) o in norma (art.41.2, c.6) che ogni *“intervento dovrà avere allegato apposito studio di compatibilità che analizzi in modo approfondito le condizioni di pericolosità segnalate dal Servizio Geologico in sede di conferenza di pianificazione in data 7/11/2018”*.

Viene accolto il suggerimento relativo alla correzione del testo normativo dell' **art. 16**.

Si prende atto del parere positivo del Servizio Prevenzione rischi, nonché dell' Agenzia provinciale per le risorse idriche.

4. Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Cartografia

L'Amministrazione comunale, nel prendere in considerazione le varianti ritenute in Conferenza problematiche sotto alcuni aspetti, propone le seguenti soluzioni progettuali alternative.

Per la variante n. **20**, si tratta di una multifunzionalità associata ad un'area produttiva esistente; l'Amministrazione comunale prende atto delle osservazioni e dei timori esposti in Conferenza e, in accordo con il Comune di Mezzano con cui condivide l'area a cavaliere del confine comunale, nel mantenere la multifunzionalità dell'area ex produttiva e quindi nel consentire le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 40.4 delle N.d'A. del PRG, limita con un inciso normativo la media superficie di vendita a 200 mq insediabili nel compendio edilizio esistente (art. 40.4, c.4), evitando in tal modo il carico urbanistico indotto dalla funzione commerciale attribuita.

Per la variante n. **4**, l'Amministrazione comunale, nel prendere atto e nel far proprie alcune indicazioni espresse in Conferenza e quindi nel riconsiderare e valorizzare le attività in essere sull'area e nel ridurre l'impatto derivante dalla presenza di una nuova attività zootecnica, propone la modifica da area per attività zootecniche in area per una azienda agricola vocata alla coltivazione dei piccoli frutti con la possibilità di ricovero animali limitatamente ad una superficie coperta di 25 mq. Trattandosi di un'unica azienda agricola presente su tutto il territorio comunale, inserita in un'area a monte dell'abitato di Masi e contrassegnata da peculiarità geologiche, alla stessa viene dedicato un articolato normativo con prescrizioni specifiche (art. 41.3).

Relativamente alle varianti n. **16** e **17** che individuano nuove aree per insediamenti con vincolo prima casa, l'Amministrazione comunale fa proprie le indicazioni evidenziate in sede di Conferenza circa la particolare attenzione che dovrà essere data alla progettazione al fine di non ledere i caratteri storico-insediativi connessi alla Chiesa di Imer. In particolare, si fa notare che, a favore delle attenzioni che si dovranno avere, nelle aree delle suddette varianti l'edificato residenziale per prima casa si erigerà ad est di via Col de Rivo a distanza, dall'edificato ivi prospiciente (2/3 piani e sottotetto) e dai confini, tale da rimanere in buona parte defilato rispetto ai coni visuali diretti dal sagrato della chiesa. Infatti, il terreno verso est, notevolmente acclive verso valle, e l'altezza

degli erigendi edifici, contenuta nello sviluppo (8,5 m), garantiscono quote dei piani di spiccato più basse di almeno di un piano rispetto a quelle degli edifici prospicienti via Col de Rivo.

Relativamente alle varianti n. **6, 7, 18 e 22**, l'Amministrazione comunale precisa che si tratta, limitatamente alle prime tre varianti, di previsioni dovute a richiesta di inedificabilità da parte dei residenti, per le quali si è verificato il non utilizzo a fini edificatori. (Per la variante 22, trattandosi dello spazio di pertinenza di un edificio, già usato come tale, che la proprietà chiedeva di trasformare da produttivo a residenziale, si è assegnato più correttamente allo stesso la destinazione di verde privato) Essendo ad oggi disponibile il tematismo grafico, nel piano, limitatamente alle suddette prime tre varianti, viene sovrapposto il vincolo di inedificabilità con cartiglio di inizio vincolo di durata almeno decennale ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della L.P. n. 15/2015 e nelle N.d'A. viene inserito l'art. 2 bis che descrive in modo specifico il vincolo suddetto.

L'Amministrazione comunale nel verificare la sopraelevazione di alcuni edifici, riconsidera l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 105 consentendo, in alternativa alla stessa e solo per alcuni edifici, l'incremento del 15% del volume dell'edificio, comunque ferma restando l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 105. Quanto detto viene confermato nelle note delle schede degli edifici n. **52, 90, 96, 97.1 e 98.2**.

Relativamente alla variante n. **3**, riferita all'edificio (01058) appartenente al PEM e descritto nella scheda IME01 n.058, si conferma la possibilità di uso turistico ricettivo e si modifica la categoria d'intervento in ristrutturazione edilizia in modo univoco, aggiornando conseguentemente la seconda prescrizione specifica. Si è così preso atto della osservazione fatta in Conferenza, riconoscendo che per gli edifici del PEM vi è poca diversità fra risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia in quanto in quest'ultima è consentita la sola demolizione con ricostruzione delle parti lignee (art. 104, c.4 della LP n.15/2015).

Rispetto alla variante n. **21** si precisa che il PRG vigente riporta il tematismo area produttiva del settore secondario di livello provinciale esistente (P) con vincolo di piano attuativo (PL4); la variante adegua il PRG al PUP modificando il tematismo in area produttiva del settore secondario di livello provinciale di progetto (P|PR) soggetta a piano attuativo come previsto dal PUP e coerentemente come previsto dall'art. 40.1, c.5 delle N.d'A.. Conseguentemente tale variante, per essere attuata, necessita di un piano attuativo ai sensi del Titolo II, Capo III della LP n.15/2015; può essere pertanto stralciato il PL4.

Nel verbale viene osservato che il PUP individua un'area produttiva del settore secondario di progetto, che non compare nella cartografia di piano; si tratta di un'area che il PUP individua a nord-est del depuratore e che il PRG vigente individua come area agricola di rilevanza locale con vincolo di ambito fluviale di interesse ecologico e Parco fluviale (art. 22bis). L'Amministrazione comunale fa presente che il PRG vigente è stato approvato dalla Giunta provinciale nel 2010, successivamente al PUP 2008 e che quest'ultimo già prevedeva alla data di approvazione del PRG l'area produttiva del settore secondario di progetto; per tale motivo l'Amministrazione, data la delicatezza paesaggistica ambientale e la vocazione agricola dell'area, ribadisce la non opportunità di inserire l'area produttiva.

Normativa

Relativamente alle norme di attuazione, si fa presente che l'adeguamento al regolamento urbanistico-edilizio provinciale verrà fatto in una fase successiva con criteri il più possibile oggettivi di traduzione degli indici. Si è sistemato l'art. 5 con una riformulazione dei commi 9 e 13 riportandoli al Regolamento edilizio.

Rispetto a specifiche previsioni normative:

- art. 4, comma 2: si è inserito l'inciso riferito alla inderogabilità del Codice Civile in tema di distanze;

- art. 5: relativamente ai manufatti accessori, si precisa il riferimento regolamentare al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e il limite dimensionale per la tettoia può essere qualificata come accessorio se non supera i 15 mq; la previsione di realizzare legnaie a servizio di edifici del centro storico nel raggio di 250 metri viene consentita solo nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione nel raggio di 30 m. Al comma 9 viene stralciata la disciplina di serre e tunnel, rinviando al regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

- art. 7, comma 2: la collocazione dei parcheggi pertinenziali viene tolta dal comma 2 e rimane nel comma 1 che rinvia al regolamento urbanistico-edilizio provinciale; nel comma 2 rimangono solo indicazioni di tipo strettamente progettuale.

- art. 16: viene inserito il richiamo alla disciplina della Carta delle risorse idriche;

- art. 26 comma 3: viene aggiunto un inciso normativo che rinvia la definizione delle categorie di intervento all'articolo 77 della l.p. n. 15/2015; si precisa nello stesso comma la prevalenza della suddetta definizione, in caso di difformità, rispetto alla definizione delle categorie d'intervento riportate negli artt. 27-31, che viene lasciata per comodità di lettura.

- art. 40.1, comma 5: l'articolo 33 viene riferito alle N.d'A. del PUP e non alla L.P. n. 15/2015 e si coglie l'occasione per rendere esplicito nell'art. 40 (c.9) che, per le aree produttive del settore secondario, si fa riferimento alle "Disposizioni in materia di interventi nelle aree produttive del settore secondario" contenute nel Capo II, Titolo IV del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con DPP 19/05/2017, n. 8-64/Leg e ss.mm;

- art. 41, comma 5 modificato in art. 41.1, comma 5: si prende atto dell'osservazione e si corregge il rinvio modificandolo nell'art. 47 comma 4;

- art. 45: viene aggiornato il riferimento alla legge provinciale sui campeggi (L.P. 4.10.2012, n.19 e ss.mm.);

- art. 46: viene aggiornato il riferimento alla legge provinciale sulle cave (L.P. 24.10.2006, n.7 e ss.mm.);

- art. 47, c. 7: vengono corretti i riferimenti per i cosiddetti "barchi", consentiti per i soli imprenditori agricoli nell'art. 47, c. 6 e consentiti per i proprietari che non esercitano l'attività agricola nell'art. 47, c. 7 quali manufatti di limitate dimensioni ai sensi dell'art.84 del Regolamento urbanistico-edilizio. Viene poi precisato nell'art. 47, c.6, che la realizzazione dei "barchi" preclude la realizzazione di altri manufatti ai sensi dell'articolo 84 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

- art. 47, comma 9, lett. b): viene inserito un inciso che precisa il riferimento alla destinazione degli edifici esistenti, esplicitando che si tratta di "*edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o di edifici per cui non sussiste il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 62 della l.p. n. 1/2008*".

6. Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

a. Tutela del suolo

Tre sono i siti delle ex discariche SOIS bonificate riportati in cartografia SIB097001 in Loc. Calavise, SIB097003 in Loc. Valle del Rizol e SIB097004 in Loc. Vederna e ripresi con una riformulazione normativa, che riprende quanto espresso nel verbale, nell'art. 52, c. 3.6.

La ex discarica RSU in località Pontet e la discarica in località Salezzoni, in accordo con i funzionari dell'ADEP, non vengono riportate in cartografia in quanto mancano riferimenti georeferenziati specifici.

b. Tutela delle acque

Si precisa che le prescrizioni di cui all'art. 22, c.4, punto 4.2 riferite agli ambiti fluviali prevedono di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri, laddove presente, evitando interventi che possano compromettere o ridurre tale fascia e consentendo un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua.

L'Amministrazione comunale prende atto di quanto segnalato in merito alla variante n. **9** e in merito alla necessità di prevedere la realizzazione delle opere ad almeno 10 metri da esso, mantenendo l'eventuale fascia di vegetazione riparia e di evitare fenomeni di immissione di inquinanti nel corso d'acqua, si fa carico di vigilare su quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 22 delle N.d'A.

In merito alla variante n. **4**, come già in precedenza riportato l'Amministrazione comunale propone la modifica da area per attività zootecniche in area per una azienda agricola vocata alla coltivazione dei piccoli frutti con la possibilità di ricovero animali limitatamente ad una minimale superficie coperta di 25 mq. e alla stessa associa un articolo dedicato (art. 41.3). In tal modo la stessa Amministrazione ritiene di creare i presupposti per salvaguardare l'abitato di Masi e di evitare carichi antropici da stalla con ruscellamento di inquinanti verso i corsi d'acqua presenti.

c. Inquinamento acustico

In merito alla vicinanza di aree residenziali con infrastrutture stradali (varianti n. **5** e **6**) si prende atto di quanto osservato nel verbale della Conferenza di pianificazione e conseguentemente viene inserito nelle N.d'A. del PRG un nuovo comma dell'art. 52, il comma "3.7 – Inquinamento acustico" che recepisce tutte le indicazioni espresse nel suddetto verbale. Lo stesso articolato normativo su ricordato risponde a quanto indicato nel verbale in merito alla variante n. **20**.

d. Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Per completezza e per omogeneità di impianto normativo, anche con il comune di Mezzano, viene integrato ed aggiornato nel titolo e nei contenuti il comma "3.2 Aree di rispetto degli elettrodotti" dell'art. 52 e conseguentemente tradotto e riscritto nel comma "3.1 – Aree di protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" dello stesso art. 52.

7. Viabilità

Si prende atto di quanto indicato in verbale in merito alla viabilità provinciale SP 221 della Val Noana e conseguentemente viene individuata graficamente sul PRG

- In merito alle varianti che si collocano in fregio alla S.P. 79 ed alla S.S. 50 (varianti **3-5-6-21-22**), come peraltro già si procede in merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, ci si attiene a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n.890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013, come previsto dall'art. 54, c.3.;

- In merito alla variante **3**, riferita all'edificio (01058) appartenente al PEM e descritto nella scheda IME01 n.058, constatando il contrasto della condizione proposta con quanto esposto in verbale sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, si conferma quanto modificato in scheda peraltro già esposto in precedenza.

- In merito alla variante **21** si prende atto di non prevedere nessun accesso diretto dalla S.S. 50. A tal proposito in cartografia già è indicata una viabilità locale di potenziamento che si raccorda con la rotatoria della S.S. 50 che consente l'accesso all'abitato di Imer e che evita l'accesso diretto dalla/nella statale stessa.

- In merito alle Norme di Attuazione, l'art. 52, comma 3.4 (Aree di rispetto delle strade) e l'art. 54 (Strade e gallerie) con relative tabelle A, B e C vengono aggiornati con la D.G.P. n.890 dd. 5 maggio 2006, successivamente modificata con D.G.P. n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013.

- Si evidenzia che graficamente negli elaborati di piano, lungo le sedi viarie di competenza provinciale, è indicato l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate in conformità alle sopraccitate delibere.

- L'Amministrazione comunale rende noto che è già prassi dell'Ufficio tecnico, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, richiedere i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

- Nelle cartografie di piano viene accolto il suggerimento di inserire la pista ciclopedonale di interesse provinciale esistente con la denominazione "PC-TN03 percorso ciclopedonale del Primiero" conformemente al tracciato avuto in formato shape georeferenziato dal Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della PAT.

- Valutata la proposta progettuale relativa alla "*realizzazione della riqualificazione paesaggistica del fondovalle di Primiero*", che prevedeva alcuni interventi nei pressi dell'imbocco della galleria "Totoga", l'Amministrazione comunale, tramite l'Ufficio tecnico, ritiene urbanisticamente conforme la cartografia alla proposta riqualificativa attuata.

- L'Amministrazione comunale ritiene prematuro inserire il tracciato in progetto della futura pista ciclopedonale dello "Schener" lungo il torrente Cismon" in quanto oggetto di ripetute modifiche ed ancora non definito in alcune parti, soprattutto dove vanno individuati accessi, punti di sosta e parcheggi a servizio dei ciclisti, riservandosi comunque di inserire il tracciato definitivo in una prossima variante.

8. Aree agricole e aree agricole di pregio

Si prende atto della osservazione fatta in merito all'articolo 47 comma 7 che viene modificato dicendo che nelle aree agricole è ammessa la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni, con tipologia a "barch", ai sensi dell'art.84 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm.

9. Aree protette

Per quanto riguarda la variante n. 8 l'Amministrazione comunale prende atto del parere positivo espresso dal Servizio Sviluppo e Aree protette.

Si prende inoltre atto di quanto indicato dal Servizio Sviluppo e Aree protette in merito alla cartografia sulla quale non vi sono osservazioni e alle N.d'A. che vengono aggiornate nel modo seguente.

- a) art. 15 comma 3: viene sostituito "biotopi" con riserve locali;
- b) art. 18 comma 1: vengono corretti i riferimenti istitutivi.
- c) art. 18 comma 2: viene corretta la DGP riferita all'art. 15.
- d) art. 18 comma 2: vengono corretti i riferimenti alle delibere con cui sono state approvate le misure di conservazione;
- e) art. 19 comma 3: viene stralciato "generale" lasciando Piano del Parco;
- f) art. 20: nel titolo viene sostituito il termine "Biotopi ed elementi naturalistici" con "Riserve locali - RL".
- g) art. 20 comma 1: viene stralciata la formulazione relativa al biotopo comunale e descritto il riferimento cartografico.

10. Beni architettonici e archeologici

- Beni architettonici

Nelle Norme di Attuazione, viene formulato un nuovo articolato specifico, inserito nell'art. 21, comma 2 – Aree a tutela dei beni storici ed architettonici, che contiene tutte le varie fattispecie di vincoli che possono gravare su manufatti ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In cartografia viene corretta la perimetrazione dei vincoli di tutela dei beni culturali riferiti alla Chiesa dei SS Pietro e Paolo Apostoli, alla Chiesa di S. Silvestro e al cimitero, limitatamente alla parte che individua il sedime originario.

In cartografia fra i beni segnati con il codice Z318_N, su segnalazione della Soprintendenza, vengono aggiunti l'affresco presente sulla facciata della Canonica (p.ed. 145 C.C. Imer), l'edicola esistente sulla p.ed. 651 CC Imer e alcune lapidi del cimitero.

- Beni archeologici

Viene aggiornata la cartografia relativamente alle aree di tutela archeologica dopo aver ottenuto gli shape files aggiornati delle aree stesse. Conseguentemente viene aggiornato

l'articolato normativo riferito all'art. 21, comma 1 – Aree di tutela dei beni archeologici.

Osservazioni dei privati

Nel fare riferimento alle osservazioni pervenute dai privati, l'Amministrazione comunale, dopo aver esaminato con attenzione i contenuti, risponde in modo analitico e circostanziato e entrando nel merito motiva le proprie scelte e decisioni nel modo seguente.

Osservazioni pervenute nei 60 gg. di deposito (31/08/2018 – 29/10/2018) ai sensi dell'art. 37, c3, presentate sul piano nel pubblico interesse

Osservazione n. 1 – prot. 0003256 dd. 19/10/2018– Meneghel Anna Maria

Si chiede di modificare la destinazione d'uso della p.f. 1912/19 CC Imer I in località Vignole da area a verde ad area fabbricabile per prima casa .

L'Amministrazione comunale, dopo aver letto ed esaminato quanto contenuto nell'osservazione, ritiene che la stessa non sia presentata nel pubblico interesse.

Osservazione non accolta.

Osservazione n. 2 – prot. 0003307/A dd. 24/10/2018– Loss Cristiano

Si chiede (variante n.13) di consentire un incremento di volumetria del 15% ai fini di riqualificare l'edificio recuperando il volume esistente a fini abitativi per prima casa e studio.

L'Amministrazione comunale, dopo aver letto ed esaminato quanto contenuto nell'osservazione, ritiene che la stessa sia in linea con i contenuti della variante adottata e, nel consentire il recupero di un edificio del centro storico, anche con incremento volumetrico del 15% come indicato in scheda, valorizzi il patrimonio storico nel suo complesso consentendo una residenzialità permanente e una presenza vitale.

Osservazione accolta.

Osservazione n. 3 – prot. 0003330 dd. 25/10/2018– Tomas Anna

Si chiede (variante n.3) di trasformare in edificio storico isolato l'edificio (01058) schedato con scheda PEM IME01 n.058 per utilizzarlo come prima abitazione e "creare un'attività turistica in casa".

L'Amministrazione comunale, dopo aver verificato gli aspetti urbanistici indotti da tale richiesta e tenendo conto delle osservazioni scaturite in Conferenza (rendere univoca la categoria d'intervento, confermare la categoria d'intervento vigente, difficoltà di accessi,), ritiene percorribile l'ipotesi di proporre la sola categoria d'intervento della ristrutturazione edilizia, mantenere le addizioni, come proposto in prima adozione e favorire l'uso turistico ricettivo, lasciando aperto l'uso tradizionale legato alla stagionalità. Tutto questo avendo presente, sia il limite dimensionale dell'immobile con addizioni, sia la difficoltà di sviluppo in un'area limitata dalle fasce di rispetto stradale.

Osservazione parzialmente accolta.

Osservazioni pervenute dopo i 60 gg. di deposito (31/08/2018 – 29/10/2018) e prima della pubblicazione dei 20 gg. per le ulteriori osservazioni (15/11/2018 – 4/12/2018)

Osservazione n. 4 – prot. 0003513 dd. 13/11/2018– Gobber Laura ed altri

Si chiede (variante n.4) di riconsiderare la variante prevedendone lo stralcio in quanto l'insediamento zootecnico sarebbe troppo vicino all'abitato di Masi e comporterebbe un forte disagio per gli odori soprattutto nei periodi di stagnazione dell'aria. Gli interessati affermano inoltre che la morfologia acclive del terreno non è idonea all'insediamento di una stalla, che la viabilità di accesso non è idonea per il transito di mezzi pesanti e che il carico antropico e l'impatto paesaggistico per l'attività prevista sarebbero eccessivi.

L'Amministrazione comunale, prendendo in considerazione le indicazioni espresse in Conferenza, peraltro in parte simili a quelle degli interessati che propongono l'osservazione, e confermando l'attività agricola dei proprietari dell'area, propone per la variante n.4 la modifica da area per attività zootecniche ad area per una azienda agricola vocata alla coltivazione dei piccoli frutti con la possibilità di ricovero animali limitatamente ad una minimale superficie coperta di 25 mq., con ciò salvaguardando l'abitato di Masi e evitando carichi antropici da stalla.

Osservazione parzialmente accolta.

Osservazioni pervenute nei 20 gg. dalla pubblicazione (15/11/2018 – 4/12/2018) ai sensi dell'art.37, c4, correlate alle osservazioni pubblicate dal comune

Osservazione n. 1 – prot. 0003622 dd. 23/11/2018– Brandstetter Amalia

Si chiede di modificare la destinazione d'uso della p.f. 1802/4 CC Imer I da area per attrezzature e servizi ad area agricola.

L'Amministrazione comunale, dopo aver esaminato l'osservazione, ritiene che la stessa non sia correlata alle osservazioni pubblicate dal comune. Tuttavia, ritenendo che l'osservazione corrisponda ad una richiesta di inedificabilità ai sensi dell'art. 45, comma 4, della LP n.15/2015 e ss.mm., la stessa Amministrazione mette al corrente la proprietà circa la possibilità di fare specifica richiesta al comune con le modalità e nei termini di cui allo stesso art. 45, comma 4.

Osservazione non accolta.

Osservazione n. 2 – prot. 0003674 dd. 28/11/2018– Dott. Zanolli Mariano ed altri

Si chiede di modificare la destinazione d'uso delle pp.ffa. 1314/2, 1638/3, 1638/4, 1638/6, 1314/3, 1336/1 e 1335/2 CC Imer I da area agricola di rilevanza locale ad area produttiva del settore secondario di livello provinciale di progetto, "rettificata e adattata alle previsioni del PUP".

L'Amministrazione comunale, dopo aver esaminato l'osservazione, ritiene che la stessa non sia correlata alle osservazioni pubblicate dal comune e comunque fa presente che le particelle menzionate nell'osservazione non sono oggetto di variante. L'Amministrazione comunale fa inoltre presente che il PRG vigente è stato approvato dalla Giunta provinciale nel 2010, successivamente al PUP 2008 e che quest'ultimo già prevedeva alla data di approvazione del PRG l'area produttiva del settore secondario di progetto e che la stessa già allora non venne inserita; per tale motivo l'Amministrazione, data la delicatezza paesaggistica ambientale e la vocazione agricola dell'area, ribadisce la non opportunità di inserire l'area produttiva anche in questa variante.

Osservazione non accolta.

Osservazione n. 3 – prot. 0003719/A dd. 3/12/2018– Bettega Livio

Si chiede di modificare la destinazione d'uso della p.f. 1593 CC Imer I da area per insediamenti di edilizia mista radi ad area agricola o a verde privato.

L'Amministrazione comunale, dopo aver esaminato l'osservazione, ritiene che la stessa non sia correlata alle osservazioni pubblicate dal comune. Tuttavia, ritenendo che l'osservazione corrisponda ad una richiesta di inedificabilità ai sensi dell'art. 45, comma 4, della LP n.15/2015 e ss.mm., la stessa Amministrazione mette al corrente la proprietà circa la possibilità di fare specifica richiesta al comune con le modalità e nei termini di cui allo stesso art. 45, comma 4.

Osservazione non accolta.

Osservazioni pervenute dopo i 20 gg. dalla pubblicazione (15/11/2018 – 4/12/2018) ai sensi dell'art.37, c.4, correlate alle osservazioni pubblicate dal comune

Osservazione n. 4 – prot. 0003780/A dd. 6/12/2018– Dott. Sperandio Ariano legale rappresentante della società Cauriol Srl (le osservazioni 4 e 5 sono state assegnate allo stesso numero di protocollo)

Si chiede di modificare la destinazione d'uso delle pp.ffa. 1340, 1638/1 e 1638/5 CC Imer I da area agricola di rilevanza locale (Parco fluviale) ad area produttiva del settore secondario di livello provinciale di progetto; ciò "...al fine di permettere gli interventi edilizi per modernizzare e razionalizzare l'impianto ittiogenico.....".

L'Amministrazione comunale, dopo aver esaminato l'osservazione, ritiene che la stessa non sia correlata alle osservazioni pubblicate dal comune e comunque fa presente che le particelle menzionate nell'osservazione non sono oggetto di variante. L'Amministrazione comunale fa inoltre presente (come precisato nella risposta all'osservazione n.3) che il PRG vigente è stato approvato dalla Giunta provinciale nel 2010, successivamente al PUP 2008 e che quest'ultimo già prevedeva alla data di approvazione del PRG l'area produttiva del settore secondario di progetto e che la stessa già allora non venne inserita; per tale motivo l'Amministrazione, data la delicatezza paesaggistica ambientale e la vocazione agricola dell'area, ribadisce la non opportunità di inserire l'area produttiva anche in questa variante.

Osservazione non accolta.

Osservazione n. 5 – prot. 0003780/A dd. 6/12/2018– Dott. Sperandio Ariano titolare della Azienda Agroforestale Monte Cauriol (le osservazioni 4 e 5 sono state assegnate allo stesso numero di protocollo) (pervenuta dopo i 20 gg. per la presentazione di ulteriori osservazioni)

Si chiede di modificare la destinazione d'uso delle pp.ffa. 1527/22, 1345 e 1638/5 CC Imer I da area agricola di rilevanza locale (Parco fluviale) ad area produttiva del settore secondario di livello provinciale di progetto; ciò "...al fine di permettere gli interventi edilizi per modernizzare e razionalizzare l'impianto ittiogenico.....".

L'Amministrazione comunale, dopo aver esaminato l'osservazione, ritiene che la stessa non sia correlata alle osservazioni pubblicate dal comune e comunque fa presente che le particelle menzionate nell'osservazione non sono oggetto di variante. L'Amministrazione comunale fa inoltre presente (come precisato nella risposta all'osservazione n.3) che il PRG vigente è stato approvato dalla Giunta provinciale nel 2010, successivamente al PUP 2008 e che quest'ultimo già prevedeva alla data di approvazione del PRG l'area produttiva del settore secondario di progetto e che la stessa già allora non venne inserita; per tale motivo l'Amministrazione, data la delicatezza paesaggistica ambientale e la vocazione agricola dell'area, ribadisce la non opportunità di inserire l'area produttiva anche in questa variante.

Osservazione non accolta.

Standards urbanistici

Le modifiche apportate alla cartografia e alla normativa del PRG per la II adozione non alterano gli standard urbanistici rispetto a quanto detto per la I adozione.

Il P.U.P., gli Usi Civici e il P.G.U.A.P.

Le modifiche apportate alla cartografia e alla normativa del PRG per la II adozione non presentano elementi di contrasto rispetto al nuovo PUP (viene reiterata la mancanza di un'area produttiva rispetto al PRG vigente come sopra ricordato) e non interessano gli invarianti.

Le aree soggette ad uso civico sono state cartograficamente sovrapposte alle modifiche apportate alla cartografia del PRG per la II adozione e si è potuto verificare con il responsabile dell'ufficio tecnico che non sono interessate dalle modifiche stesse.

Tutte le varianti introdotte nel PRG, comprensive delle modifiche apportate alla cartografia del PRG per la II adozione, sono state sottoposte alla verifica incrociata della destinazione d'uso con la carta di pericolosità ed è stata elaborata la carta di rischio in osservanza dei criteri e delle prescrizioni del PGUAP.

Va precisato che il numero di riferimento di tutte le varianti è riportato con biunivoca corrispondenza, sia nelle tavole della zonizzazione (TAV.1, TAV.2, TAV.3.1, TAV.3.2) e del Centro storico (TAV.CS1) che nella tavola della Carta del rischio idrogeologico (TAV. 1R).

La totalità delle varianti apportate al PRG, ai fini della valutazione preventiva del rischio generato, cadono in zone R2, R1 ed R0.

Si precisa che in merito al calcolo del rischio delle varianti puntuali proposte, si allegano alla presente relazione le tabelle della valutazione preventiva del rischio generato riferite alla II adozione.

Modifiche cartografiche e normative a seguito osservazioni alla variante PRG, adottata definitivamente con delibera consiliare n.3 dd. 26/03/2019, messe in evidenza dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio, con lettera d.d. 15/05/2019 prot. n. S013/2019/308744/18.2.2/AC.

Parere conclusivo

Nel fare riferimento alle osservazioni contenute nella lettera di cui in titolo, sottoscritta dal Dirigente arch. Angiola Turella, intestata al Comune di Imer, prot. n. S013/2019/308744/18.2.2/AC., l'Amministrazione comunale, prendendo atto dei contenuti, risponde agli stessi motivando le proprie scelte ed apportando le seguenti modifiche.

Modifiche apportate alle varianti (cartografiche e normative)

Per la variante n. **20**, si tratta di una multifunzionalità associata ad un'area produttiva esistente; l'Amministrazione comunale prende atto della osservazione e, in accordo con il Comune di Mezzano con cui condivide l'area a cavaliere del confine comunale, integra il **comma 4 dell'art. 40.4** delle N.d'A. del PRG, con un inciso normativo che recita *“La nuova destinazione commerciale non deve comportare l'introduzione di elementi estranei all'ambito agricolo circostante quali insegne o richiami commerciali di varia natura.”*.

Per la variante n. **4**, si tratta di un'area per azienda agricola a monte dell'abitato di Masi; l'Amministrazione comunale prende atto della osservazione che, dopo aver apprezzato lo sforzo nell'aver riconsiderato destinazione d'uso e volumi insediabili, evidenzia ulteriori criticità di natura paesaggistica attribuibili all'area, e per questo motivo integra il **comma 3 dell'art. 41.3** delle N.d'A. del PRG, con un inciso normativo che recita *“I fabbricati di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 vanno insediati nei limiti stabiliti da un attento studio morfologico che indichi il corretto inserimento delle nuove opere rispetto alla linea naturale del terreno.”*. Con riferimento allo stesso art. 41.3 viene corretto nel comma 5 il rimando all'art. 47 precisando i commi 3. e 4..

Per la variante n. **3**, si tratta di un edificio del PEM (**01058**) corrispondente alla scheda **IME01 n. 58** per il quale si era chiesto il potenziale uso turistico ricettivo con incrementi volumetrici; l'Amministrazione comunale prende atto dei contenuti della osservazione e pertanto, constatato che i vincoli espressi risultano eccessivi e non congrui rispetto all'impegno economico richiesto per l'insediamento di una attività turistico-ricettiva, stralcia la variante puntuale al fine di poter concludere l'iter della

variante al PRG adottata definitivamente.

Per le varianti n. **16** e n. **17**, si tratta di due aree per insediamenti con vincolo prima casa; l'Amministrazione comunale prende atto dei contenuti della osservazione e per tanto, fatte proprie le criticità paesaggistiche, espresse per altro anche in conferenza di pianificazione, integra l'**art. 39** delle N.d'A. del PRG, con un nuovo inciso normativo, il **comma 2.3**, che recita "*Nelle aree residenziali di nuova espansione site in sinistra orografica del rivo di San Pietro la progettazione dovrà interpretare in modo appropriato i caratteri insediativi del luogo strutturati dal tessuto storico di Imer, dalla Chiesa e dal corso del torrente che ne lambisce il sagrato.*" Tale inciso è cartografato con simbolo "*" e riferimento normativo.

Modifiche apportate alla cartografia

Per quanto attiene la cartografia, viene corretta nella TAV. 3.2, l'area residenziale a nord-ovest dell'abitato di Masi con cartiglio B3, modificando il cartiglio della stessa da B3 a B2.

Per quanto attiene la cartografia viene ripristinata l'area produttiva del settore secondario di livello provinciale di progetto [P|PR] riferita alla p.f. 1638/1 e limitrofe CC Imer, sita a nord-est del depuratore; l'Amministrazione comunale nel prendere atto dei contenuti della osservazione e nel considerare la delicatezza dell'area ricadente in fascia di rispetto fluviale, integra il **comma 5 dell'art. 40.1** delle N.d'A. del PRG con l'aggiunta di un nuovo inciso normativo riferito all'area in esame che recita "*L'area produttiva del settore secondario di livello provinciale di progetto che si estende a nord-est del depuratore, estremamente delicata sotto il profilo paesaggistico ambientale in quanto urbanisticamente isolata e ricadente in fascia di rispetto fluviale ai sensi dell'art. 22, c. 4, potrà essere soggetta a Piano attuativo solo ad esaurimento delle aree produttive esistenti di completamento e di progetto site in continuità al territorio urbanizzato.*". Tale inciso, anche se prescrittivo all'osservazione espressa, mira a salvaguardare il più possibile il territorio aperto conformemente ai nuovi indirizzi espressi dalla Giunta provinciale in materia urbanistica; a tal proposito non va sottaciuto il fatto che il PRG vigente attribuiva all'area la più appropriata destinazione agricola di rilevanza locale.

Modifiche apportate alla normativa

Nel fare riferimento alle osservazioni contenute nel Parere conclusivo del piano adottato, espresse nel verbale n.24/18 del 7/11/18 della Conferenza di pianificazione allegato alla lettera dd. 7/12/2018, sottoscritta dalla Dirigente arch. Angiola Turella, intestata al Comune di Imer, prot. n. S013/2018/743162/18.2.2-2018-196, ed in particolare agli aspetti normativi di adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, l'Amministrazione comunale, tenendo conto che osservazioni analoghe sono state fatte al Comune di Mezzano in sede di variante al PRG e che i due Comuni di Imer e Mezzano fanno riferimento ad un unico Ufficio tecnico, ha ripreso la

osservazione originaria della Conferenza ed ha apportato, come richiesto, le modifiche ai seguenti articoli:

Art. 5, c.13, viene corretto il riferimento alla LP n.15/2015 e ss.mm. e il riferimento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in materia di impianti ed attrezzature tecnologiche. Viene poi esplicitato, ove presente, il riferimento all'altezza Hf. Il c.9 è stato sistemato in seconda adozione.

Art. 5bis, c.2, al fine di far valere nel transitorio i parametri vigenti di piano con l'applicazione delle definizioni di cui all'art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm. si è attribuito all'indice vigente **If** il nome di Indice fondiario, espresso in mc/mq, definendolo come rapporto fra il volume lordo fuori terra (**VI**), come definito all'art. 3, c.6, lett. o bis) del Regolamento di cui sopra, e la superficie fondiaria. **VI** sostituisce il **Ve** volume emergente, che come sigla viene associata nel regolamento al volume edilizio, **H** diventa **Hf** e l'indice di fabbricabilità diventa indice fondiario con analogo significato e stessa sigla **If**.

Al fine di mantenere il vigente calcolo del volume si è poi precisato che ai fini dei parametri edilizi di zona non si computano, oltre a quanto precisato nella definizione di **VI**, i volumi tecnici, il volume dei porticati al piano terreno purchè asserviti ad uso pubblico e il volume delle logge.

Rimane la definizione del volume dell'alloggio.

Art. 6, c.2, viene corretto l'indice di fabbricabilità in indice fondiario (**If**)

Art. 7, i riferimenti normativi del comma 1. sono già stati corretti in prima adozione; le indicazioni progettuali del comma 2. vengono ridotte a prescrizioni paesaggistico progettuali.

Art. 26-33, per la definizione delle categorie d'intervento si fa riferimento all'art. 77 della L.P. n.15/2015 e ss.mm., anche nel caso di interventi che non si configurino come interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 52, c.3.3, viene corretto il riferimento alla LP n.15/2015 e ss.mm. e il riferimento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in materia di aree cimiteriali e fasce di rispetto cimiteriali.

Art.40.1, c.4, lett. i) rispecchia l'analogo delle N.d'A. del Comune di Mezzano Art.40.1, c.1, lett. h) e quindi va colmato l'errore della mancata analogia, come segnalato dal responsabile dell'Ufficio tecnico con lettera prot. 2015 dd. 4/06/2019.

Art. 47, c.6, viene corretto l'errore del riferimento delle aree agricole che è allargato a tutte quelle indicate al comma 2. e non solo a quelle di rilevanza locale, come segnalato dal responsabile dell'Ufficio tecnico con lettera prot. 2015 dd. 4/06/2019.

Modifiche apportate al contingente di alloggi per il tempo libero e vacanze

Nel fare riferimento al contingente di alloggi per il tempo libero e vacanze richiamato in osservazione, pari a 12 alloggi, determinato dalla variante di adeguamento alla LP n. 16/2005 al PRG del Comune di Imer, e a quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 130 della LP n.15/2015 e ss.mm. che prevede il dimezzamento del contingente nel caso non

sia stato assegnato a specifiche previsioni urbanistiche prima dell'entrata in vigore del predetto articolo, l'Amministrazione comunale prende atto richiesto ed evidenzia quanto segue.

I 12 alloggi, seguendo il dimensionamento fatto nella variante al PRG di adeguamento alla LP n. 16/2005, corrispondono ad un volume complessivo di 3456 mc, pari a:

$240 \text{ mc per alloggio} \times 12 \text{ alloggi} \times \text{coeff. } 1,2 = 3456 \text{ mc}$

Ciò a significare che il volume lordo contingentato dedicato ad alloggi per il tempo libero e vacanze, ai sensi del comma 2 dell'art. 130 della LP n.15/2015 e ss.mm viene ridotto a metà mc (3456/2) pari a 1728 mc corrispondente a 6 alloggi, pari a:

$1728 \text{ mc} / (240 \text{ mc} \times \text{coeff. } 1,2) = 6 \text{ alloggi}$

Va precisato che il volume complessivo per soddisfare il dimensionamento si riduce a mc 30312 pari a mc (32040-1728) ed è abbondantemente soddisfatto dalle potenzialità edificatorie del PRG computate in mc 45664 pari a mc 46309 originari ridotti di mc 645, come computati in prima adozione.

Elementi costitutivi la Variante 2018 al PRG

Relazione

Cartografia

Centro storico

TAV. CS1 scala 1:1000

Zonizzazione

TAV. 1 scala 1:5000

TAV. 2 scala 1:5000

TAV. 3.1 scala 1:2000

TAV. 3.2 scala 1:2000

Sistema Ambientale

TAV. SA1 scala 1:5000

TAV. SA2 scala 1:5000

Valutazione del rischio

TAV. 1R scala 1:5000

Allegato alla relazione – Tabelle della valutazione preventiva del rischio generato

Schede Manufatti Storici

n. 52, n.90, n.96, n.97, n.97.1, n.98.2, n.114.2

Schede P.E.M.

IME01 n.20 (01020)

IME01 n.58 (01058) (stralciato)

IME03 n. 33 (03033)

IME03 n.34 (03034)

Normativa

Norme di attuazione

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. arch. SERGIO NICCOLINI

INSCRIZIONE ALBO N° 236

Allegato alla relazione

Tablelle della valutazione preventiva del rischio generato

Arch. Sergio Niccolini

Comune di IMER

Varia nte	Pericolosità	PRG vigente	PRG variante	Rischio PRG vigente	Rischio PRG variante	Pericolosità: valore attribuito	Uso del suolo: valore PRG vigente	Uso del suolo: valore PRG variante	Rischio: valore PRG vigente	Rischio: valore PRG variante
1	Geo Bassa	BOS	AGRI	R0	R0	0,4	0,15	0,23	0,06	0,092
1	Trascurabile	BOS	AGRI	R0	R0	0	0,15	0,23	0	0
1	Geo Bassa	ABI	ABI	R2	R2	0,4	1	1	0,4	0,4
2	Geo Bassa	ABI	ABI	R2	R2	0,4	1	1	0,4	0,4
3	Trascurabile	ABI	ABI	R0	R0	0	1	1	0	0
4	Trascurabile	BOS	PROD	R0	R0	0	0,15	0,57	0	0
4	Geo Bassa	AGRI	PROD	R0	R2	0,4	0,23	0,57	0,092	0,228
4	Geo Bassa	BOS	PROD	R0	R2	0,4	0,15	0,57	0,06	0,228
4	Trascurabile	AGRI	PROD	R0	R0	0	0,23	0,57	0	0
5	Geo Bassa	ABI	ABI	R2	R2	0,4	1	1	0,4	0,4
6	Geo Bassa	ABI	ABI	R2	R2	0,4	1	1	0,4	0,4
6	Geo Bassa	ABI	VIASEC	R2	R1	0,4	1	0,48	0,4	0,192
7	Geo Bassa	ABI	ABI	R2	R2	0,4	1	1	0,4	0,4
7	Trascurabile	ABI	ABI	R0	R0	0	1	1	0	0
7	Geo Bassa	ABI	VIASEC	R2	R1	0,4	1	0,48	0,4	0,192
7	Trascurabile	ABI	VIASEC	R0	R0	0	1	0,48	0	0
8	Trascurabile	BOS	PROD	R0	R0	0	0,15	0,57	0	0
8	Geo Bassa	AGRI	PROD	R0	R2	0,4	0,23	0,57	0,092	0,228
8	Geo Moderata	AGRI	PROD	R1	R2	0,8	0,23	0,57	0,184	0,456
9	Trascurabile	AGRI	PROD	R0	R0	0	0,23	0,57	0	0
10	Trascurabile	ABI	ABI	R0	R0	0	1	1	0	0
10	Trascurabile	ABI	VIASEC	R0	R0	0	1	0,48	0	0
11	Trascurabile	ABI	ABI	R0	R0	0	1	1	0	0
12	Trascurabile	ABI	ABI	R0	R0	0	1	1	0	0
13	Trascurabile	ABI	ABI	R0	R0	0	1	1	0	0
14	Trascurabile	ABI	ABI	R0	R0	0	1	1	0	0
15	Trascurabile	ABI	ABI	R0	R0	0	1	1	0	0
16	Trascurabile	AGRI	ABI	R0	R0	0	0,23	1	0	0
17	Trascurabile	AGRI	ABI	R0	R0	0	0,23	1	0	0
18	Trascurabile	ABI	ABI	R0	R0	0	1	1	0	0

Valutazione preventiva del rischio generato

Pag. 1

Arch. Sergio Niccolini

Comune di IMER

Varia nte	Pericolosità	PRG vigente	PRG variante	Rischio PRG vigente	Rischio PRG variante	Pericolosità: valore attribuito	Uso del suolo: valore PRG vigente	Uso del suolo: valore PRG variante	Rischio: valore PRG vigente	Rischio: valore PRG variante
19	Trascurabile	ABI	ABI	R0	R0	0	1	1	0	0
20	Trascurabile	PROD	PROD	R0	R0	0	0,57	0,57	0	0
21	Trascurabile	PROD	PROD	R0	R0	0	0,57	0,57	0	0
22	Trascurabile	PROD	ABI	R0	R0	0	0,57	1	0	0
0										
0										

Valutazione preventiva del rischio generato

Pag. 2

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott. arch. SERGIO NICCOLINI
INSCRIZIONE ALBO N° 236